



CITTÀ DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA

CODICE ENTE 11275

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione **GC / 11** seduta del **05-02-2026** alle ore **14:45**

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE COMUNALE. APPROVAZIONE MODIFICHE.

Risultano

Pres. – Ass.

ROBERTO ZUCCA	SINDACO	Presente
SILVIA BELLINI	VICE SINDACO	Presente
ROBERTO FUGGINI	ASSESSORE	Presente
SIMONA LEONI	ASSESSORE	Presente
PAOLO BALDINI	ASSESSORE	Presente

Totale presenti 5

Totale assenti 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Salvatrice Bellomo.

Il SINDACO Ing. ROBERTO ZUCCA - assunta la presidenza e riconosciuta la
validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli
oggetti all'ordine del giorno.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE COMUNALE. APPROVAZIONE MODIFICHE.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 3, c. 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui gli Enti Locali godono, tra l'altro, di autonomia organizzativa nell'ambito dei propri statuti e regolamenti, potendo assumere ogni determinazione in merito ritenuta più opportuna al fine di assicurare l'attuazione dei principi di efficienza e di efficacia e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;

VISTO l'art. 89, c. 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui gli Enti Locali, nel rispetto dei principi fissati dal TUEL, provvedono "all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti";

VISTO l'art. 2, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui "Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici";

VISTO altresì l'art. 5, c. 2, D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.i, secondo cui "Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'art. 2 comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunti in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'art. 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici";

RICHIAMATO l'art. 45, c. 1, CCNL 14.9.2000, ancora vigente, il quale prevede espressamente che: "gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell'art. 46, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali";

CONSIDERATO pertanto che l'attribuzione del buono pasto non rappresenta un preciso obbligo previsto dal CCNL a carico degli enti, poiché l'attivazione di tale istituto può essere prevista solo qualora l'ente la ritenga congrua rispetto al proprio assetto organizzativo e vi sia l'effettiva disponibilità delle risorse a tal fine necessarie;

VISTO che l'ARAN ha precisato che ogni decisione in proposito è rimessa esclusivamente alle autonome determinazioni dei singoli datori di lavoro pubblici, sulla base di una adeguata valutazione delle proprie condizioni organizzative e degli aspetti connessi ai costi;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 21.01.2016 di approvazione modifiche al Regolamento per la disciplina del servizio di mensa a favore del personale comunale approvato con propria deliberazione n. 139 del 26.11.2007;

CONSIDERATO che risultano attualmente corrisposti buoni pasto elettronici del valore nominale di € 6,00 ciascuno;

RICHIAMATO il comma 677 dell'art. 1 della legge 160/2019, che ha sostituito la lettera c) dell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevedendo la non concorrenza al reddito delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica;

RITENUTO pertanto di modificare il regolamento per la disciplina del servizio sostitutivo di mensa in favore del personale dipendente, prevedendo l'erogazione dei buoni pasto elettronici in luogo di quelli cartacei;

VALUTATA inoltre l'opportunità di aumentare il valore nominale del buono pasto, in considerazione delle attuali disponibilità di bilancio, all'importo di € 7,00, nonché di recepire le nuove disposizioni contenute nell'art. 35 "Servizio Mensa e buono pasto" del C.C.N.L. 2019/2021;

VISTA la bozza del regolamento per la disciplina del servizio di mensa a favore del personale comunale e ritenuto meritevole di approvazione;

DATO ATTO, altresì, che copia della presente e dell'unito regolamento sarà inoltrata alle organizzazioni sindacali di categoria;

VISTO l'art. 48, c. 3, del TUEL ai sensi del quale è di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTI ED ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile della Struttura 2 Economico Finanziaria e Personale, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del Decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con votazione resa nei modi e forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 5, votanti 5, favorevoli 5, contrari 0, astenuti 0

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate ed approvate:

1. DI PREVEDERE l'erogazione di buoni pasto in formato elettronico, aumentando il valore nominale del buono pasto da € 6,00 ad € 7,00;
2. DI APPROVARE il modificato Regolamento per la disciplina del servizio di mensa a favore del personale comunale;
3. DI DARE ATTO, altresì, che il nuovo regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione.

Successivamente, ritenuta l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 5, votanti 5, favorevoli 5, contrari 0, astenuti 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/00 con successiva unanime votazione.



CITTÀ DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Ing. ROBERTO ZUCCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Salvatrice Bellomo



COMUNE DI SANNAZZARO
DE' BURGONDI

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DEL SERVIZIO DI MENSA
A FAVORE DEL PERSONALE
COMUNALE

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 05/02/2026

INDICE

Sommario

Art. 1. Principi Generali.....	3
Art. 2. Definizione del servizio sostitutivo di mensa	3
Art. 3. Diritto all'erogazione del buono pasto	3
Art. 4. Valore ed erogazione buoni pasto.....	4
Art. 5. Furto, smarrimento e deterioramento	5
Art. 6. Trattamento fiscale e contributivo del servizio di mensa	5
Art. 7. Segretario comunale.....	5
Art. 8 – Attribuzione del buono pasto al personale in caso di consultazioni elettorali.....	5
Art. 9. Disposizioni finali	5

Art. 1. Principi Generali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio di mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per l'area delle categorie dei dipendenti e per l'area della dirigenza (art. 45 e 46 del C.C.N.L. Enti Locali del 14/09/2000 art. 35 C.C.N.L. Enti Locali del 16.11.2022).
2. Il Comune di Sannazzaro de' Burgondi, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato e determinato, full time e part-time) nonché alle altre figure tenute a prestare servizio presso l'Ente con orario predeterminato (ad es. personale comandato ove presente) il servizio di mensa aziendale.
3. Il servizio di mensa viene erogato nella forma del buono pasto elettronico. Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità. I buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
4. Per buono pasto elettronico si intende il documento di legittimazione in forma elettronica che attribuisce al titolare il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo della mensa per un importo pari al valore del buono e all'esercizio convenzionato il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione.
5. Dopo la consegna all'avente diritto i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce altra erogazione, salvo quanto previsto al successivo art. 6.
6. Per poter fruire del servizio di mensa occorre che ricorrano i seguenti presupposti:
 - (a) il lavoratore deve essere in servizio;
 - (b) il lavoratore deve aver prestato attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 3, con una pausa pasto non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore;
 - (c) il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro.

Art. 2. Definizione del servizio sostitutivo di mensa

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi appositamente convenzionati con l'appaltatore e dislocati sul territorio o mediante la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e servizi commerciali muniti delle relative autorizzazioni per la vendita dei generi alimentari.

Art. 3. Diritto all'erogazione del buono pasto

1. Ha diritto al servizio sostitutivo di mensa attraverso l'attribuzione di un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata, anche se domenicale o festiva, il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, sia pieno che parziale e le altre figure contemplate nell'art. 1, comma 2.
2. Il diritto ad usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti che effettuano il rientro pomeridiano (orario articolato), purché siano prestate nella giornata almeno 8 ore complessive di lavoro, con una pausa non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore, usufruendo dell'istituto della flessibilità. L'attività lavorativa potrà essere svolta al mattino con prosecuzione nelle ore

pomeridiano o, alternativamente, al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali, oppure nelle ore serali con prosecuzione notturna, in ogni caso è esclusa la possibilità di riconoscere, su base giornaliera, più di un buono pasto.

3. I rientri pomeridiani effettuati per il recupero della flessibilità o dei permessi brevi di cui all'art. 42 del CCNL 16/11/2022 non danno diritto al buono pasto.
4. Il diritto ad usufruire dei buoni pasto elettronici, spetta, sempreché ricorrano i presupposti di cui al precedente comma 2, anche nei casi di prestazioni di lavoro straordinario, debitamente autorizzato dal Responsabile della Struttura di appartenenza o dal Segretario comunale e secondo la relativa disciplina.
5. Il diritto all'erogazione del buono pasto è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione. La pausa pranzo risulta esclusivamente dalle timbrature effettuate in uscita e in entrata e non viene conteggiata nelle ore minime di servizio prescritte. Pertanto, affinché il rientro pomeridiano o lo straordinario sia riconosciuto valido ai fini del diritto al buono pasto, è indispensabile che il dipendente effettui le relative timbrature all'inizio e alla fine della pausa pranzo.
6. Concorrono al raggiungimento delle ore utili per avere il diritto al buono pasto i permessi retribuiti per motivi personali o per gli altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro (es. permesso per donazione sangue, per testimonianza nell'interesse dell'Amministrazione, per esami o visite mediche) purché la prestazione lavorativa effettivamente resa sia distribuita tra la mattina ed il pomeriggio e, comunque, attorno all'orario previsto per la pausa pranzo. I permessi devono essere regolarmente concessi dal Responsabile di Struttura a cui fa capo il dipendente interessato.
7. Non hanno diritto al buono pasto i dipendenti comandati in missione, ove usufruiscano del rimborso per spese di pasto effettivamente sostenute, o qualora il servizio esterno per il quale sono ordinati in missione comprenda l'erogazione gratuita del pasto.
8. Ai dipendenti dell'area di vigilanza e area tecnica che, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento di particolari attività (emergenze di protezione civile, sgombero neve, emergenze straordinarie documentate, ecc..) debbano anticipare o prolungare, per motivi di servizio il normale orario di lavoro di almeno 2 ore rispetto alla durata ordinaria del turno di lavoro, verrà attribuito il buono pasto anche in assenza della pausa pranzo, ai sensi dell'art. 35 comma 10 del CCNL del 16.11.2022, intendendosi che la stessa sia collocata all'inizio o alla fine del turno di servizio.

Art. 5. Valore ed erogazione buoni pasto

1. Il valore nominale del buono pasto viene fissato in € 7,00. Eventuali successive variazioni possono essere stabilite con delibera di Giunta comunale, anche in relazione alle disponibilità di bilancio.
2. Il servizio sostitutivo della mensa è assolto mediante consegna a ciascun dipendente di una tessera magnetica (card) sulla quale sono accreditati i buoni pasto maturati equivalenti al numero di giorni in cui si verificano le condizioni di cui al precedente art. 3. L'accredito è fatto a consuntivo con cadenza mensile, successivamente alla sistemazione definitiva del cartellino presenze, di norma entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello di maturazione.
3. La card entra nella piena disponibilità del dipendente destinatario e non può essere utilizzata da terze persone.
4. Il buono pasto:
 - non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro;
 - può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale, presso gli

esercizi convenzionati;

Art. 6. Furto, smarrimento e deterioramento

1. In caso di furto o smarrimento della card il dipendente deve darne immediata comunicazione all'Ufficio Personale che provvede tempestivamente alla segnalazione al fornitore per il successivo blocco della card. Gli oneri derivanti da utilizzo da parte di terze persone restano interamente a carico del dipendente per il periodo di mancata segnalazione del furto o dello smarrimento.
2. In caso di deterioramento della card l'Amministrazione può procedere alla relativa sostituzione solo qualora il dipendente consegni la tessera deteriorata. Le eventuali spese per la sostituzione sono a carico del dipendente.

Art. 7. Trattamento fiscale e contributivo del servizio di mensa

1. A norma dell'articolo 3 della legge 2 settembre 1997 n. 314 (armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro), l'importo dei buoni pasto è assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali per il dipendente e agli oneri previdenziali e all'IRAP per l'Amministrazione per la parte eccedente gli € 8,00 ai sensi dell'art. 1 comma 677 della legge 160/2019. Eventuali modifiche a tale importo si intendono automaticamente recepite.

Art. 8. Segretario comunale

1. Il Segretario Comunale ha titolo a fruire del buono pasto secondo le modalità previste per il personale dipendente del Comune, per il Segretario comunale in convenzione si rinvia la disciplina del buono pasto alla convenzione di Segreteria, in vigore, sottoscritta con gli altri Enti.
2. L'effettiva prestazione dell'attività lavorativa anche nelle ore pomeridiane dovrà essere documentata dallo stesso mediante sottoscrizione di specifica attestazione.

Art. 9 – Attribuzione del buono pasto al personale in caso di consultazioni elettorali

1. Il personale impegnato nelle attività di consultazioni elettorali svolto in regime di lavoro straordinario elettorale, soltanto per il periodo autorizzato, ha diritto al buono pasto fermo restando il rispetto di quanto indicato nell'art. 3 del presente regolamento.

Art. 10. Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento entrano in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.